

DG COSVIR

Prot. Uscita del 21/03/2011

Numero: 0006352

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR.10 - PRODUZIONI ANIMALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza modificato da ultimo con D.M. n.25786 del 31.12.2004;

VISTO il D.M. n.21204 del 8.3.2005 con il quale è stato approvato il disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili del libro genealogico del cane di razza;

VISTA la nota n.41595 del 2.12.2010 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha trasmesso il nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale in data 11.10.2010 e dal Consiglio Direttivo in data 23.11.2010;

VISTA la nota n.3661 del 16.2.2011 con la quale questo Ministero ha avanzato alcune osservazioni e al nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili;

VISTA la nota n.7115 del 28.2.2011 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) ha trasmesso il testo definitivo del nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 24.2.2011;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme, risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO: E' approvato il nuovo testo del disciplinare degli addestratori cinofili, costituito da n. 13 articoli e n. 1 allegato, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma, 21 MAR. 2011

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**

DISCIPLINARE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI

NORME GENERALI

Art. 1

- 1) L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) istituisce il Registro degli addestratori cinofili nell'ambito delle attività connesse al Libro genealogico.

ADDESTRATORI CINOFILI

Art. 2

1. All'addestratore cinofilo compete:
 - a) educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;
 - b) impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;
 - c) migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l'animale cane in relazione a affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi.
2. L'iscrizione al Registro si acquisisce, su delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame sulle materie del corso come da articolo 7.

Art. 3

1. Il Registro degli addestratori è suddiviso in tre sezioni:
Sezione 1°: addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport;
Sezione 2°: addestratori per cani da bestiame;
Sezione 3°: addestratori per cani da caccia

Art. 4

1. Per la formazione degli addestratori, l'ENCI si avvale di idonee strutture operanti sul territorio, denominate Centri Formazione Riconosciuti ENCI (CFRE). Tra queste, possono richiedere di svolgere attività di formazione degli addestratori, secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare, i gruppi cinofili e le associazioni specializzate ENCI, i centri cinofili riconosciuti ENCI. I CFRE, oltre ad avere adeguati requisiti tecnico-organizzativi idonei ad attuare le disposizioni del presente disciplinare, devono operare secondo la normativa vigente.
2. E' istituito il Comitato Tecnico degli Addestratori, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale ENCI, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un membro del Consiglio Direttivo, due addestratori iscritti nel Registro degli Addestratori, un medico veterinario, un rappresentante dei CFRE.
3. Il Comitato Tecnico degli Addestratori ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle problematiche relative all'applicazione del presente disciplinare. Tratta questioni eminentemente tecniche relazionando al Consiglio Direttivo. Inoltre, per quanto riguarda il comportamento degli addestratori nell'espletamento dei loro compiti, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l'archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l'addebito all'interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.

4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico degli Addestratori, può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione fino a tre anni;
 - d) cancellazione dal registro degli addestratori.

FORMAZIONE DEGLI ADDESTRATORI

Art. 5

1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere superato il 18° anno di età;
 - b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
 - c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all'art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
 - d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore.

Art. 6

1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare domanda indirizzata ai Centri di formazione riconosciuti dall'ENCI (CFRE) di cui all'articolo 7.4 del presente regolamento.
2. La domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà istruita dai CFRE.
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato all'interessato.
4. E' data facoltà all'ENCI di verificare, in qualunque momento, la documentazione di cui al comma 2).

Art. 7

1. L'accettazione della domanda implica l'ammissione ad un corso teorico-pratico.
2. A seconda del curriculum di studio del candidato, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi.
3. Le materie obbligatorie che dovranno essere trattate nel predetto corso sono le seguenti
 - a) *materie in comune per tutti i candidati:*
 - cenni di fisiologia e apparati sensoriali;
 - evoluzione e comparazione delle razze;
 - etologia e comportamento animale;
 - benessere animale;
 - meccanica del movimento;
 - regolamenti e normative d'interesse;
 - alimentazione e lavoro;
 - igiene e salute;
 - controllo e prevenzione zoonosi;
 - tecniche di primo soccorso.
 - b) *materie per i candidati iscritti nella I°sezione:*
 - razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego;
 - etogramma del cane e psicologia canina;
 - apprendimento ed educazione
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento;
 - c) *materie per i candidati iscritti nella II°sezione:*

- razze per la conduzione del bestiame: origini, attitudini e impiego;
 - etogramma del cane conduttore e psicologia canina;
 - rapporto uomo- cane- bestiame;
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento.
- d) *materie per i candidati iscritti nella III° sezione:*
- razze da caccia sottoposte a prove di lavoro, origini, attitudini e impiego;
 - biologia e conoscenza della fauna d'interesse;
 - etogramma del cane da caccia e psicologia canina;
 - metodiche di addestramento;
 - metodiche di allenamento.
4. I corsi teorico-pratici per addestratore saranno organizzati dai CFRE previa preventiva autorizzazione dell'ENCI che valuterà i relativi programmi.
 5. l'elenco dei docenti e delle materie di cui al comma 3) dovrà essere comunicato all'ENCI, con i relativi curricula vitae, almeno 60 giorni prima dell'inizio del corso. L'ENCI potrà motivatamente disporre la sostituzione di uno o più docenti;
 6. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati nelle relative materie e saranno presenziati da un tecnico delegato ENCI nominato dal Consiglio Direttivo, che relazionerà il Consiglio Direttivo dell'ENCI sul livello tecnico, sull'andamento e sulla regolarità dei lavori.

Art. 8

1. I candidati, dopo aver frequentato il corso di cui all'art. 7, devono sostenere l'esame teorico pratico.
2. Le commissioni d'esame saranno composte dai tre docenti indicati in fase di programmazione del corso stesso. Le commissioni saranno differenziate per sezione di corso.
3. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato comunicando i risultati, attraverso il tecnico delegato ENCI al Consiglio Direttivo.

Art. 9

1. Gli addestratori sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.
2. Decadranno dalla nomina di addestratore coloro che verranno meno alle norme contenute nel presente regolamento e nel codice deontologico, nonché nei casi in cui sopravvengono le condizioni ostative di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 4 del presente disciplinare, in seguito al pronunciamento del Consiglio Direttivo ENCI.

Art. 10

L'entità delle quote spettanti all'ENCI relativa alle iscrizioni ai corsi è deliberata dal Consiglio Direttivo ENCI.

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ADDESTRATORI

Art. 11

Gli addestratori riconosciuti ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico (allegato) che dovrà essere opportunamente sottoscritto, all'atto della presentazione della domanda, quale condizione imprescindibile per l'iscrizione nel Registro degli addestratori.

Le modifiche al codice deontologico sono deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI previo parere della CTC.

NORME TRANSITORIE

Art. 12

1. Tutti coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento sono entrati nell'Albo degli addestratori confluiscono nel Registro degli addestratori.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare, potranno chiedere l'iscrizione al Registro degli addestratori cinofili coloro che, anche avendo già presentato domanda secondo il disciplinare di riferimento, svolgono attività di addestramento da almeno tre anni nell'ambito delle specifiche sezioni, come previsto dall'art.3 del presente disciplinare. Per gli addestratori dei cani da caccia, aver ottenuto in prove riconosciute su selvaggina naturale almeno la qualifica di eccellente con almeno due cani. Per gli addestratori dei cani da utilità e di conduzione del bestiame, aver ottenuto la menzione nella classe tre di addestramento.
3. Tutti coloro che all'entrata in vigore del presente disciplinare hanno presentato domanda di ammissione alle procedure formative di addestratore cinofilo in base alle precedenti normative, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2), mantengono il diritto di partecipare al corso di formazione secondo le nuove modalità.

NORME DI ESECUZIONE

Art. 13

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
3. E' data possibilità al Consiglio Direttivo ENCI di emanare procedure applicative del presente disciplinare.

Visto si approva:

Il Direttore Generale
Giuseppe Blasi

Allegato

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI

1. L'addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall'ENCI per quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
2. L'addestratore deve utilizzare sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo e del controllo del cane.
3. l'addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico sanitario ai cani a lui affidati.

4. L'addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
5. L'addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
6. L'addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati compatibili con la natura del cane e della razza a cui lo stesso appartiene
7. L'addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l'operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l'attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile.
8. L'addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l'operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti e attenersi alle eventuali indicazioni del Delegato ENCI.
9. L'addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del proprietario
10. L'addestratore può essere anche esperto giudice a condizione che non si configurino situazione di conflitto d'interesse.

Una condanna per reati in danno d'animali comporterà la radiazione dal registro degli addestratori.